

COMUNE DI MONTASOLA PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188

Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3	OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI ART. 174 Dlgs 267/2000:APPROVAZIONE
DATA 27.03.2013	

L'anno duemilatredici il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 14,20 nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
ANNIBALDI FRANCESCO	X	
LETI VINCENZO		X
GUIDI SILVIA		X
BETTI LUIGI	X	
COLLETTI ANGELO	X	
BENEDETTI MIREILLE J.	X	
ONELLI DANIELE	X	
VALENTINI LUCIA		X
GILESTRI ALESSADRO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	_
COLLETTI TIZIANA	X	
GERINI GIANLUCA	X	

TOT. PRESENTI N.9 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Presidente Signor Colletti Angelo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.TO COLLETTI ANGELO

IL SEGRETARIO F.TO dott.ssa DI TROLIO Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- . ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 viene pubblicato all'albo pretorio on-line, ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi;
- . è stata comunicata al prefetto, ai sensi dell'art.135, comma secondo, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Lì 06.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO d.ssa Di Trolio Filma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

. essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Lì 06.04.2013

SEGRETARIO COMUNALE F.TO d.ssa Di Trolio Filma

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 06.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE -dott.ssa FILMA DI TROLIO.

COMUNE DI MONTASOLA PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188

Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI, ART. 147 DIgs 267/2000:APPROVAZIONE

<u>UFFICIO PROPONENTE</u>: Sindaco

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:

del servizio FAVOREVOLE.

Interessato Data 02.02.2013 Il responsabile : f.to dott.ssa Cherubini Gentilina

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:

Data 02.02.2013 Il responsabile :f.to dott.ssa Cherubini Gentilina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 06.04.2013

di Ragioneria

IL SEGRETARIO COMUNALE -dott.ssa FILMA DI TROLIO.

COMUNE DI MONTASOLA PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188

Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale: 00111190575

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI, ART. 147 DIgs 267/2000:APPROVAZIONE

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha sostituito l'art. 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la tipologia dei controlli interni;

VISTO il novellato art 147. - (Tipologia dei controlli interni) il quale dispone che:

- 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:
- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
- 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita' di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.

VISTO l'art. 147-bis. - (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile) il quale dispone:

- 1. 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- 2. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario a norma del Decreto-legge del 10 ottobre 2012 n. 174 -
- 3. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- 4. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

VISTO che gli Art. 147 ter (Controllo strategico) e 147 quater (controllo sulle società partecipate) si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

VISTO l'Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari) il quale dispone che:

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonche' delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.'';

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente ufficio che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

PROPONE

Al consiglio comunale

- 1. Di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- 3. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, agli Assessori e ai Consiglieri;
- 4. Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L.

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

INDICE

Art.	1	-	Oggetto	e	principi	genera	lli
			~ 55	_			

Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa

Art. 3 - Il controllo di regolarità contabile

Art. 4 - Il controllo sugli equilibri finanziari

Art. 5 - Il controllo di gestione

Art. 6 - Gestione associata

Art. 7 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

Art. 8 - La valutazione

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e principi generali

- 1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di MONTASOLA, ai sensi dell'art. 147 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- 2. Le attività di controllo interno producono report semestrali che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 3. Il sistema dei controlli interni è così articolato:
 - di regolarità amministrativa:
 - di regolarità contabile;
 - di gestione;
 - sugli equilibri finanziari;
- 4. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
- 5. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare.
- 6. Partecipano ai controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili, il nucleo di valutazione ed il revisore dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Presidente e alla Giunta.
- 7. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura posta in staff al segretario.
- 8. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
- 9. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili.
- 10. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio

Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa

Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.

Nella fase preventiva si realizza alla adozione delle deliberazioni del Consiglio del Comune e della Giunta del Comune ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato o allegato nel testo del provvedimento.

La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.

Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario svolgere tale attività.

Esso viene inoltre effettuato sul 20% a semestre del totale degli atti adottati da ogni responsabile. Tali atti sono scelti dal segretario stesso con tecniche di campionamento dallo stesso individuate.

Di ciascun controllo viene redatta una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate. Semestralmente viene redatto un rapporto che è trasmesso ai responsabili, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti ed al Sindaco. Esso contiene anche eventuali direttive per i responsabili. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili.

Art. 3 Il controllo di regolarità contabile

- 1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile finanziario e si concretizza nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni del consiglio del Comune e o della giunta del Comune. Essi sono riportati o allegati nel testo del provvedimento.
- 2. Con il controllo di regolarità contabile il dirigente verifica:
- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) l'esistenza del presupposto;
- d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle competenze;
- g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
- h) il rispetto del regolamento di contabilità;
- i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- l) l'accertamento dell'entrata;
- m) la copertura nel bilancio pluriennale;
- n) la regolarità della documentazione;
- o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
- 3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
- 4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal responsabile. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al Sindaco, al segretario, ai responsabili e al nucleo di valutazione.

Articolo 4 Il controllo sugli equilibri finanziari

La regolamentazione è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione società partecipate non quotate.

Art. 5 Il controllo di gestione

Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.

Si basa sulla seguente struttura contabile: il Piano Esecutivo di Gestione, (che comprende anche il piano delle performance) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivo, i centri di costo, il sistema di indicatori e di reportistica.

Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.

Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione dei responsabili. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni.

Art. 6 Gestione associata

Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art. 7 Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla relazione che gli enti devono trasmettere con cadenza semestrale, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno.

Art. 8 La valutazione

Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Esso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI, ART. 174 Dlgs 267/2000:APPROVAZIONE

Terminata la sua proposta, il Presidente chiede ai Consiglieri di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma del Decreto Legislativo del 18/8/2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO l'art. 193, secondo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

All'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta;
- 2) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.